



STUDIO LEGALE TONUCCI

RIANO, 18 Aprile 2009

I profili operativi del Codice della privacy nel settore bancario

Prof. Avv. Alessandro del Ninno
Responsabile del Dipartimento di Information & Communication Technology
STUDIO LEGALE TONUCCI & PARTNERS

www.tonucci.it
adelninno@tonucci.it



STUDIO LEGALE TONUCCI

D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196
Codice della privacy

PRINCIPI GENERALI



D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 Codice della privacy

Il Codice della privacy - in vigore dal 1° gennaio 2004 - riunisce in un Testo Unico la nota legge 675/1996 - ora abrogata - e gli altri decreti legislativi disciplinanti trattamenti di dati personali in particolari settori, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene altresì rilevanti innovazioni tenendo conto dei più importanti provvedimenti e decisioni adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.



Struttura del Codice della Privacy

Il Codice è diviso in tre parti:

la prima (artt. 1-45) dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato.

la seconda (artt. 46- 140) è la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori.



Struttura del Codice della Privacy

la terza (artt. 141-186) affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.



Informativa agli Interessati (art. 13)

- 1. Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati personali.**
- 2. Il Garante può individuare modalità semplificate per l'informativa all'interessato, in particolare quando essa è resa da call-center.**



3. In attuazione di una specifica previsione della direttiva europea n. 95/46, quando l'informativa riguarda dati non raccolti presso l'interessato, essa deve contenere anche le *"categorie di dati trattati"*.

4. Il Garante può prescrivere misure appropriate a garanzia dell'interessato quando l'informativa non è dovuta perché comporta un impiego di mezzi che il Garante stesso giudichi manifestamente sproporzionati o risulti impossibile (es: in caso di cartolarizzazione).



Consenso (art. 23)

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il consenso:

- 1. può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso;**
- 2. è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13;**
- 3. è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.**



Consenso (art. 23)

Il Codice della Privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende.

L'area del consenso viene sostanzialmente confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.

L'utilizzo dei dati per perseguire un legittimo interesse del titolare con particolare riferimento all'attività dei gruppi bancari e per i trattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento a soci e aderenti può essere effettuato senza la richiesta preventiva di consenso .



Consenso (art. 23)

Per quanto riguarda i riguarda i dati comuni, il Codice chiarisce meglio che il consenso al trattamento dei dati personali deve essere “espreso liberamente e specificamente in riferimento al trattamento chiaramente individuato,” e non solo reso “in forma specifica”, in linea con quanto già richiesto dalla direttiva europea 95/46.



Casi in cui il trattamento può essere effettuato senza consenso

L'articolo 24 del Codice riunisce in una unica disposizione tutte le previgenti norme della L. 675/1996 che autorizzano il trattamento di dati personali anche in assenza del consenso, unificando i previgenti articoli 12 e 20 della legge n. 675/1996 e dettando una unica disciplina anche per quanto riguarda la comunicazione o diffusione dei dati personali non basata sul previo consenso.



Deroghe al consenso di interesse per le imprese

E' stato meglio specificato il presupposto di liceità del trattamento in assenza di consenso relativo alla sussistenza di un obbligo legale, riferita ora correttamente alla necessità di adempiere comunque ad un obbligo previsto dalla legge, e non più solo al caso di "dati raccolti e detenuti" in base al medesimo obbligo.



Deroghe al consenso di interesse per le imprese

Si è chiarito che il trattamento è consentito quando è comunque necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato e non solo per eseguire “misure” precontrattuali su richiesta del medesimo interessato. Quest'ultimo intervento è ripetuto in maniera speculare nell'articolo 43 (già 28 della legge n. 675/1996), in relazione al trasferimento di dati all'estero.



Deroghe al consenso di interesse per le imprese

Si è esteso l'esonero dall'obbligo di acquisire il consenso ai trattamenti in ambito "interno" effettuati da organismi "no-profit" anche in relazione a dati comuni, in conformità a quanto già previsto per i dati sensibili, a condizione che le modalità di utilizzo dei dati siano esplicitate in un'apposita determinazione resa nota agli associati con l'informativa (analoga condizione è stata inserita per i trattamenti di dati sensibili).



Titolare del trattamento (art. 28)

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano il trattamento, rispetto alla normativa previgente, l'art. 28 chiarisce che nel caso in cui il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da altro ente, “titolare” è l'entità nel suo complesso, oppure l'unità periferica che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità del trattamento, anziché la persona fisica incardinata nell'organo o preposta all'ufficio.



Responsabile del trattamento (art. 29)

L'art. 29, per fugare ogni possibile dubbio interpretativo emerso in qualche caso, chiarisce ancor più che la nomina del responsabile è meramente facoltativa e compete al solo titolare. Inoltre:

- 1. se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.**
- 2. ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.**
- 3. i compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.**



Incaricato del Trattamento (art. 30)

L'art. 30 chiarisce che alla designazione espressa e specifica degli incaricati - da effettuarsi in ogni caso per iscritto e con riguardo a specifiche mansioni - è "parificata" la preposizione della persona fisica ad una unità organizzativa per la quale sia individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti ivi preposti. Tale previsione rappresenta un'indubbia forma di semplificazione dell'adempimento per i titolari o responsabili.



Incaricato del Trattamento (art. 30)

Inoltre:

- 1. le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati persone fisiche che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.**
- 2. la designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.**



STUDIO LEGALE TONUCCI

**L'IMPIANTO SANZIONATORIO DEL
CODICE DELLA PRIVACY.**

**LE VIOLAZIONI SANZIONATE IN VIA
AMMINISTRATIVA**



L'IMPIANTO SANZIONATORIO DEL CODICE DELLA PRIVACY: LE VIOLAZIONI SANZIONATE IN VIA AMMINISTRATIVA

Art. 161 - Omessa o inidonea informativa all'interessato

La violazione delle disposizioni che obbligano il Titolare del trattamento a rendere agli interessati idonea e preventiva Informativa (art. 13 del Codice) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da seimila euro a trentaseimila euro**.

La somma può essere:

1. raddoppiata nei casi di maggiore gravità;
2. diminuita (nella misura di 2/5) nei casi di minore gravità;
3. aumentata **sino al quadruplo** quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.



Art. 162 Violazione delle norme sulla cessione dei dati

L'articolo 16 del Codice della Privacy prevede che in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **diecimila a sessantamila euro**.



Art. 162 Altre violazioni sanzionate in via amministrativa

L'articolo 162 del Codice della Privacy prevede altresì:

- (a) in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle norme che prescrivono l'adozione delle misure minime di sicurezza è applicata, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da **ventimila euro a centoventimila euro**. In tali ipotesi è sempre escluso il pagamento in misura ridotta;

- (b) in caso di violazioni di carattere penale (art. 167 del Codice) è applicata, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da **ventimila euro a centoventimila euro**.



Art. 162 Altre violazioni sanzionate in via amministrativa

L'articolo 162 del Codice della Privacy prevede altresì:

(c) in caso di inosservanza dei provvedimenti – particolari o generali – dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è applicata, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da **trentamila euro a centottantamila euro**.

La somma può essere:

1. raddoppiata nei casi di maggiore gravità;
2. diminuita (nella misura di 2/5) nei casi di minore gravità;
3. aumentata **sino al quadruplo** quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.



Art. 163 Omessa o incompleta notificazione

Chiunque, essendovi tenuto:

a) non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice della Privacy;

b) ovvero indica in essa notizie incomplete;

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **ventimila euro a centoventimila euro**.

La somma può essere:

1. raddoppiata nei casi di maggiore gravità;
2. diminuita (nella misura di 2/5) nei casi di minore gravità;
3. aumentata **sino al quadruplo** quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.



Art. 164 Omessa informazione o esibizione al Garante

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante:

- 1) in occasione della discussione di un ricorso davanti al Garante;
- 2) in occasione delle ordinarie attività di accertamento, ispezione e controllo del Garante;

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **diecimila euro a sessantamila euro**.

La somma può essere:

1. raddoppiata nei casi di maggiore gravità;
2. diminuita (nella misura di 2/5) nei casi di minore gravità;
3. aumentata **sino al quadruplo** quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.



Art. 164-bis Casi di minore gravità e ipotesi aggravate

Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresí riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati **in misura pari a due quinti**.

In caso **di più violazioni di un'unica o di più disposizioni**, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da cinquantamila euro a trecentomila euro**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i **limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio**.

Le sanzioni possono essere aumentate **fino al quadruplo** quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.



STUDIO LEGALE TONUCCI

L'IMPIANTO SANZIONATORIO DEL CODICE DELLA PRIVACY.

GLI ILLECITI PENALI



L'IMPIANTO SANZIONATORIO DEL CODICE DELLA PRIVACY: GLI ILLECITI PENALI

Art. 167 Trattamento illecito di dati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno**, procede al trattamento di dati personali in violazione:

- A)** delle norme del Codice (artt. 18 e 19) in materia di rispetto da parte dei soggetti pubblici dei principi di liceità generale dei trattamenti di dati comuni);
- B)** delle norme del Codice in materia di acquisizione del consenso (art. 23);
- C)** delle norme in materia di trattamento di dati nell'ambito di servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento a:



Art. 167 Trattamento illecito di dati

C.1) trattamento di dati relativi al traffico (art. 123);

C.2) trattamento dei dati relativi all'ubicazione (art. 126);

C.3) trattamento dei dati nell'ambito di elenchi di abbonati (art. 129);

C.4) trattamento dei dati a fini di comunicazioni elettroniche non sollecitate (art. 130);

è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione:

- A) delle norme del Codice in materia di trattamenti che presentano particolari rischi per gli interessati (art. 17);**
- B) delle norme del Codice in materia di trattamenti di dati sensibili o giudiziari svolti da soggetti pubblici (artt. 20, 21);**
- C) delle norme del Codice in materia di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute da soggetti pubblici in base ad espressa previsione normativa (artt. 22, commi 8 e 11);**
- D) delle norme del Codice in materia di divieto di comunicazione o diffusione dei dati personali (art. 25);**
- E) delle norme in materia di trattamento di dati sensibili o giudiziari svolti da soggetti privati (artt. 26 e 27);**

è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Nei casi previsti all'art. 167 è applicata, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da **ventimila euro a centoventimila euro.**



Art. 169 Omessa adozione delle misure di sicurezza

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza è **punito con l'arresto sino a due anni.**

Procedimento del ravvedimento operoso:

All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari a **trentamila Euro.** L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.



Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

Chiunque:

A) nella notificazione di cui all'articolo 37;

B) o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti;

dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, **salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni**

Dunque tale caso è diverso e più grave rispetto alla violazione amministrativa consistente nella incompleta od omessa notificazione.



Altre fattispecie penalmente rilevanti (artt. 170, 171 e 172)

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva le prescrizioni contenute:

- A)** nel sistema delle Autorizzazioni Generali sul trattamento dei dati sensibili (art. 26, co. 2);;
- B)** nell'Autorizzazione sul trattamento di dati genetici e dei donatori di midollo osseo (art. 90);
- C)** nel provvedimento con il quale il Garante, in occasione di un ricorso presentato all'Autorità, dispone l'immediato blocco, la sospensione del trattamento od ordina al Titolare la cessazione del comportamento illegittimo

è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.



Altre fattispecie penalmente rilevanti (artt. 170, 171 e 172)

Sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da **Euro 51,16 ad Euro 516,00** o con **l'arresto da 15 giorni ad un anno** le fattispecie di violazione delle norme della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) di cui all'articolo 4 (**Divieto di controllo a distanza dei lavoratori**) e articolo 8 (**divieto di indagini sulle opinioni**).

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

La condanna per uno dei delitti previsti dal Codice della Privacy importa la pubblicazione della sentenza.



STUDIO LEGALE TONUCCI

LE SANZIONI CIVILISTICHE.

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ART. 15)**



LE SANZIONI SUL PIANO CIVILISTICO: IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ART. 15)

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione delle norme che stabiliscono i principi generali di liceità e correttezza dei trattamenti e dei requisiti dei dati (art. 11).



STUDIO LEGALE TONUCCI

IL POTERE DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO DEL GARANTE

CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA



IL POTERE DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO DEL GARANTE (ARTT. 157-160)

Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (anche via facsimile o via e-mail).

Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

Gli accertamenti, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.



IL POTERE DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO DEL GARANTE (ARTT. 157-160)

Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche il personale del Garante operante può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.



IL POTERE DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO DEL GARANTE (ARTT. 157-160)

Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

Quando emergono indizi di reato il Garante segnala il caso alla competente Procura della Repubblica.



STUDIO LEGALE TONUCCI

CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Fotocopia documenti identità

Banche ed uffici postali devono limitare ai soli casi indispensabili la richiesta di documenti di riconoscimento dei loro clienti. Inoltre, non sempre è necessario trattenere la fotocopia del documento per effettuare operazioni bancarie o postali: ad esempio, per il pagamento di un assegno o di un vaglia postale è spesso sufficiente l'esibizione di un documento di identità. Occorre anche evitare di acquisire più volte copia dei documenti già disponibili.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Fotocopia documenti identità

L'interessato, ha spiegato il Garante, va identificato rispettando il principio di pertinenza e proporzionalità evitando richieste eccessive di dati e basandosi, caso per caso, su diversi elementi di valutazione come la conoscenza personale, atti o documenti acquisiti in precedenza, l'esibizione del documento o l'eventuale annotazione degli estremi sul documento.

La produzione, anche in via telematica, di una copia del documento di riconoscimento e la sua conservazione sono giustificate, ha sottolineato il Garante, solo se previste espressamente da una norma o solo se la banca o l'ufficio postale devono dimostrare di aver identificato l'interessato relativamente ad alcune particolari operazioni (ad es., un cliente sconosciuto che presenta un assegno) con modalità più accurate.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Fotocopia documenti identità

Va ricordato che l'identificazione è spesso prevista da norme oppure è necessaria per eseguire gli obblighi del contratto e non richiede quindi il consenso dell'interessato.

Il Garante ha richiamato infine l'attenzione sulla necessità di adottare opportune cautele affinché si evitino inutili letture dei dati che permettano l'ascolto da parte di soggetti estranei, assicurando sempre l'opportuno riserbo nelle operazioni di sportello



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Accesso ad estratto conto

L'estratto conto non esaurisce la richiesta di accesso da parte dei clienti ai loro dati personali - In caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non può limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente. L'istituto di credito deve assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, eventualmente comunicati. In ogni caso, se l'operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Accesso gratuito ai dati personali

Le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano. Il principio sulla gratuità dell'accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, è stato ribadito dall'Autorità che ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Pagamento stipendi e dati personali

Pagamento stipendi. no a richiesta dati non indispensabili allo sportello bancario - L'Autorità Garante ha chiesto maggiori tutele nella corresponsione dello stipendio per i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al datore di lavoro. La conoscenza dei dati personali da parte della banca incaricata del pagamento dello stipendio deve essere limitata ai dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l'eventuale adempimento da parte dell'istituto di credito di altri obblighi di legge (per esempio, alla normativa antiriciclaggio).



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Ordini telefonici per acquisto azioni

Borsa: gli ordini telefonici alle banche per l'acquisto di azioni sono dati personali - Le registrazioni delle telefonate con le quali un cliente ordina alla sua banca l'acquisto o la vendita di pacchetti di azioni contengono dati personali e l'interessato può chiedere di sapere se esse esistono nel data base della banca e per quanto tempo vengono conservate.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Operazioni finanziarie e privacy

Operazioni finanziarie e privacy: conoscibili tutti i dati personali anche quelli relativi alla propensione al rischio dell'investitore - Colpito da un'ingente perdita finanziaria, un cliente di una banca che pensava invece di aver sottoscritto un investimento "tranquillo" si è rivolto all'istituto di credito, presso il quale aveva eseguito l'acquisto dei titoli, chiedendo di avere accesso ai suoi dati personali, in particolare a quelli contenuti nei documenti che evidenziano obiettivi e propensione al rischio dell'investitore. Di fronte all'inerzia della banca che non gli ha fornito alcuna risposta ha presentato ricorso al Garante.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Operazioni finanziarie e privacy

Nel definire il procedimento l'Autorità ha ribadito che il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in caso di operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell'investimento. La banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Accesso alle informazioni da parte degli eredi

Banche: libretti al portatore, più tutela per gli eredi. Accesso consentito a tutti i dati del defunto, compresi i libretti al portatore in possesso di terzi - Eredi più garantiti dopo l'entrata in vigore del Codice della privacy. Consistenza patrimoniale del defunto, movimentazioni bancarie, saldi, depositi "al portatore", anche se estinti da terzi dopo la data del decesso, sono conoscibili dagli eredi. La banca è tenuta a comunicare i dati in modo chiaro e comprensibile ma con l'accortezza di oscurare eventuali informazioni personali riferite a terzi.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Credito al consumo, banche dati e gestori TLC

Completato il ciclo di ispezioni, avviate nell'ottobre 2005 per verificare l'osservanza delle regole contenute nel "*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*", il Garante ha adottato sei provvedimenti con i quali ha prescritto ad alcune società che gestiscono i "sistemi di informazione creditizia" (Sic) misure per garantire il rispetto del codice di deontologia.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Credito al consumo, banche dati e gestori TLC

Dagli accertamenti effettuati sono emerse violazioni in rapporto alla disciplina vigente, in particolare rispetto:

- **alla comunicazione di dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a favore di soggetti non autorizzati, in particolare a vantaggio delle società telefoniche in occasione dell'attivazione di contratti di abbonamento a servizi di telefonia (cosiddetto "post-pagato");**
- **all'incompletezza dell'informativa resa agli interessati;**



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Credito al consumo, banche dati e gestori TLC

- all'inadeguatezza delle misure adottate nel fornire un idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati personali presentate dagli interessati;
- all'utilizzo (in un caso) delle liste elettorali per finalità di c.d. "allarme antifrode";
- il trattamento (in un caso) di dati ulteriori rispetto a quelli necessari al fine di verificare la puntualità dei pagamenti.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Credito al consumo, banche dati e gestori TLC

Per quanto riguarda la comunicazione di dati personali (anche in forma di punteggi di sintesi) a vantaggio delle società di telefonia, l'Autorità ha svolto ulteriori accertamenti anche presso queste ultime, dai quali è emerso che, in sede di conclusione del contratto, vengono effettuate verifiche sulla solvibilità ed affidabilità dei clienti, anche avvalendosi delle informazioni trattate da alcuni sistemi di informazioni creditizie.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Credito al consumo, banche dati e gestori TLC

Sono stati adottati, nel complesso, sei distinti provvedimenti nei quali si è affermata l'illiceità trattamento dei dati provenienti dai Sic, raccolti per la diversa finalità di tutela del credito (e di contenimento del relativo rischio) e si è vietato ai gestori telefonici e ai Sic l'ulteriore trattamento di tali informazioni.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Indagini finanziarie on line

Con un parere favorevole il Garante ha dato il via libera al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nel quale sono stabilite le modalità per l'invio di richieste e risposte telematiche in materia di nuovi accertamenti finanziari, acquisizione di dati, notizie e documenti, introdotti con la legge finanziaria del 2004.

Gli operatori finanziari interessati, in prevalenza banche e società che svolgono attività di intermediazione finanziaria ed hanno l'obbligo di comunicare quanto richiesto all'Agenzia delle Entrate, devono adempiere all'organizzazione di carattere tecnico, presupposto necessario per lo scambio di informazioni.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Indagini finanziarie on line

Per garantire una maggiore protezione dei dati personali deve essere utilizzata la posta elettronica certificata ritenuta più sicura rispetto al sistema attuale che prevede l'invio di materiale cartaceo,. Attraverso l'adozione di questo sistema si mira ad assicurare la ricezione e l'acquisizione delle richieste e delle relative risposte esclusivamente da parte dei destinatari legittimi. L'adozione della firma digitale e di una coppia di chiavi "asimmetriche", una pubblica utilizzata per la cifratura dei file e una privata nota solamente al soggetto titolare, garantiranno la sicurezza degli scambi di informazioni.



CASI PRATICI SU PRIVACY E BANCHE

Indagini finanziarie on line

Nel disciplinare si stabilisce, inoltre, che la casella di posta elettronica certificata sia accessibile tramite password e utilizzabile solo dai titolari degli accertamenti e che i dati acquisiti per tale scopo siano utilizzati nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. Per prevenire possibili abusi, le richieste di informazioni riguardanti i singoli contribuenti dovranno essere autorizzate, caso per caso, esclusivamente dal Direttore centrale dell'accertamento o dai direttori regionali dell'Agenzia o dal Comandante regionale della Guardia di Finanza.



STUDIO LEGALE TONUCCI

IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Obiettivi

- 1. Realizzare la documentazione prevista dalla normativa;**
- 2. Definire le procedure ed individuare le responsabilità;**
- 3. Implementare le misure di sicurezza;**
- 4. Pianificare la formazione del personale.**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Realizzare la documentazione**

La normativa richiede la realizzazione di un'ampia gamma di documenti rivolti a figure diverse:

- Soggetti interessati ai trattamenti**
- Incaricati del trattamento**
- Responsabili del trattamento**
- Incaricati del trattamento esterno**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Realizzare la documentazione

I principali documenti che devono essere realizzati sono:

- Modelli di informativa (differenziati per categorie di soggetti)**
- Modelli di raccolta del consenso (ove richiesto)**
- Istruzioni agli incaricati interni ed esterni (contenenti gli “ambiti di trattamento” individuati)**
- Nomine dei responsabili interni ed esterni, ove nominati**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Realizzare la documentazione

La realizzazione della documentazione comprende:

- la definizione dei testi dei documenti**
- l'individuazione dei soggetti a cui i documenti devono essere indirizzati**
- la definizione delle modalità e delle procedure di distribuzione e raccolta dei documenti**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Definire procedure e responsabilità**

Le procedure definite devono essere:

- adeguate alla struttura aziendale**
- di semplice applicazione**
- chiaramente documentate**
- semplicemente mantenibili**
- caratterizzate dal minimo impatto sui costi aziendali**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Definire procedure e responsabilità**

Viene pertanto realizzato il Manuale delle Procedure Privacy:

- Strutturato per area applicativa e processo**
- Riportante i riferimenti normativi**
- Indicante le responsabilità**
- Contenente il allegato i modelli di documenti da utilizzare**
- Dotato di una struttura “a schede” per una più semplice manutenzione**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Implementare le misure di sicurezza**

La definizione di un'insieme di misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali trattati mediante strumenti informatici o meno è un obbligo fondamentale previsto dalla normativa.

In particolare deve essere assicurata la piena attuazione delle misure minime di sicurezza obbligatorie previste dal Disciplinare Tecnico allegato al Testo Unico.



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Implementare le misure di sicurezza**

Si deve procedere pertanto:

- all'analisi del sistema informatico esistente
- all'analisi delle misure di sicurezza esistenti
- alla “gap analysis” tra le misure esistenti e quelle previste dalla normativa
- ad una valutazione tecnico-organizzativa complessiva delle policy di sicurezza esistenti a fronte dei livelli di rischio esistenti e della tecnologia dei sistemi informatici



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY Implementare le misure di sicurezza

L'implementazione delle misure di sicurezza verrà conclusa e documentata con la stesura del **Documento Programmatico sulla Sicurezza**, obbligo previsto dal **Disciplinare Tecnico**.



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Pianificare la formazione

La definizione e la realizzazione di un piano di formazione rivolto a tutti gli incaricati del trattamento è un obbligo previsto dalla normativa

La formazione riguarda:

- I contenuti della normativa**
- Le misure di sicurezza ed i comportamenti relativi**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Pianificare la formazione

La pianificazione prevede:

- La definizione degli strumenti formativi**
- La tempificazione degli interventi per gruppi di incaricati**
- La documentazione della pianificazione e dello svolgimento delle attività di formazione all'interno del DPS, utilizzando il software relativo**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

La metodologia

La metodologia dell'intervento prevede i seguenti step:

- individuazione dei trattamenti**
- individuazione dei processi**
- individuazione degli obblighi**
- definizione delle modalità di assolvimento degli obblighi**
- definizione della documentazione**
- definizione delle procedure**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Pianificare la formazione**

Le attività previste vanno realizzate mediante:

- interviste con i responsabili delle aree coinvolte e distribuzione di modulistica di raccolta**
- documentazione delle informazioni raccolte**
- proposta di documentazione e di procedure**
- discussione di documentazione e procedure**
- approvazione della documentazione e delle procedure**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Risultati attesi

- **Individuazione dei trattamenti in essere**
- **Individuazione degli incaricati e dei relativi ambiti di trattamento**
- **Definizione delle procedure**
- **Definizione della documentazione**
- **Definizione delle responsabilità**
- **Adozione delle misure di sicurezza**
- **Stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY **Team di Progetto**

- **Capo progetto interno**
 - **Project management**
 - **Planning temporale**
 - **Organizzazione degli incontri**
 - **Organizzazione logistica**
 - **Problem solving**
 - **Validazione della documentazione**
 - **Validazione delle procedure**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Team di progetto

- **Responsabili di area**
 - **Partecipazione a riunioni**
 - **Fornitura di informazioni a mezzo modulistica**
 - **Partecipazione alla definizione della documentazione e delle procedure di proprio interesse**
 - **Diffusione di documentazione e procedure all'interno dell'area**



IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO PRIVACY

Risultati finali

Il risultato dell'intervento è il completo adeguamento dell'azienda agli obblighi previsti dalla normativa.

E' indispensabile che il livello di adeguamento raggiunto venga mantenuto nel tempo, assicurando la piena autonomia dell'azienda nelle attività gestionali quotidiane.

Il ruolo dei consulenti pertanto diventa quello di eseguire periodiche verifiche del mantenimento degli standard definiti.



STUDIO LEGALE TONUCCI

Avv. Alessandro del Ninno

***Responsabile del Dipartimento di Information
& Communication Technology***

Studio Legale Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde n. 7 00196 Roma

e-mail: adelninno@tonucci.it